

**Comune di Sarnonico**



il disegno è di Sara Ianes

**Regolamento  
di gestione  
dell'Asilo Nido**



### **Art. 1 – ISTITUZIONE E FINALITÀ**

E' istituito in Sarnonico il servizio asilo nido.

Il nido di infanzia è un servizio educativo e sociale che concorre con le famiglie alla crescita e alla formazione delle bambine e dei bambini, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

Svolge un'attività educativa e realizza la propria funzione favorendo lo sviluppo del bambino in tutte le sue potenzialità e capacità sia personali che sociali, assicurando interventi adeguati in riferimento alla loro età, sul piano delle stimolazioni sensoriali, motorie, affettive ed intellettive e sul piano igienico-sanitario.

Si pone come realtà in grado di prevenire o intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psico-fisico e socio culturale.

Valorizza la centralità della famiglia:

- facilitando la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori;
- garantendo continuità di comportamenti tra ambiente familiare e asilo nido mediante scambi di conoscenza fra famiglia ed educatori.

### **Art. 2 – COLLEGAMENTO CON IL TERRITORIO**

L'asilo nido interagisce con la comunità e con il territorio al fine di offrire alle famiglie spazi di intervento, occasioni di partecipazione, crescita, maturazione e di promuovere la diffusione di informazioni sulle problematiche relative all'infanzia.

L'asilo nido si pone in collegamento con la scuola dell'infanzia al fine di ricercare percorsi comuni di confronto e di raccordo.

### **Art. 3 – GESTIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio di asilo nido può essere gestito dal Comune, in economia, a mezzo di istituzione o con affidamento ad organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi in possesso dei requisiti previsti dalla L.P. 12.3.2002 n. 4. Gli eventuali soggetti gestori vengono scelti valutando soprattutto l'esperienza maturata nella gestione di servizi educativi per l'infanzia da tre mesi a tre anni.



Compito del Comune sarà anche quello di definire i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie.

Il Comune dovrà anche definire il calendario dell'anno educativo, l'apertura giornaliera e le modalità di frequenza (tempo pieno o parziale).

Deciderà, inoltre, i periodi durante l'anno dedicati all'ammissione dei nuovi iscritti.

#### **Art. 4 – FORME DI PARTECIPAZIONE DEI GENITORI**

Per favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini iscritti sono previsti specifici momenti di incontro:

- colloqui individuali di pre inserimento rivolti a tutti i nuovi bambini ammessi;
- colloqui individuali (almeno due) da organizzare ad inizio e fine anno educativo e ogni volta la famiglia o le educatrici ne ravvisino l'opportunità o la necessità;
- riunioni dei genitori dei bambini appartenenti allo stesso gruppo sezione per un confronto sugli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo;
- assemblea dei genitori dei bambini iscritti per presentare progetti e illustrare l'organizzazione del servizio (orario giornaliero, periodi di chiusura, ecc.)
- eventuali altri incontri se previsti dal contratto d'appalto che possono essere serate a tema su specifiche tematiche educative e problematiche legate alla gravidanza o attività laboratoriali per coinvolgere le famiglie nella vita del servizio.

#### **Art. 5 – VIGILANZA IGIENICO SANITARIA**

In base alla normativa vigente in materia sanitaria, l'Amministrazione collabora con gli operatori dell'Azienda Sanitaria al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi del Piano sanitario provinciale con riferimento ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni, puntando sulla diffusione di interventi di prevenzione rivolti anche alla coppia genitore-bambino.

Per la predisposizione dei menù vengono seguite le linee dietetiche stabilite dalla Provincia in riferimento sia alla grammatura dei cibi, sia alle modalità di cottura e conservazione, tenendo in considerazione anche la varietà e l'associazione dei diversi elementi contenuti nelle pietanze.



## **Art. 6 – AMMISSIONE E FREQUENZA**

Possono essere ammessi ai servizi socio-educativi per la prima infanzia le bambine e i bambini in età compresa tra i tre mesi ed i tre anni.

Tenuto conto della consistenza della lista d'attesa, e su espressa richiesta della famiglia, alle bambine e ai bambini che hanno acquisito il diritto di frequenza alla scuola dell'infanzia, è consentita la permanenza al nido oltre il compimento del terzo anno d'età, fino alla conclusione dell'anno educativo. Alle bambine e ai bambini che non hanno acquisito il diritto di frequenza alla scuola dell'infanzia è comunque consentita la permanenza al nido oltre il compimento del terzo anno di età.

Le domande di iscrizione debbono pervenire all'Ufficio comunale competente redatte su apposito modulo predisposto dall'ufficio medesimo, a partire dal momento della nascita del bambino.

Le domande di iscrizione sono inserite in graduatoria in ordine di data di presentazione.

Almeno 30 giorni prima dell'inserimento, salvo casi particolari, l'Ufficio comunica la disponibilità del posto e la famiglia deve rispondere entro tre giorni dal ricevimento della stessa, pena la cancellazione dalla graduatoria.

Solo su richiesta scritta il nominativo viene mantenuto in graduatoria.

Alla seconda rinuncia il nominativo viene depennato.

In caso di accettazione deve essere dichiarata la fascia dell'orario prescelta. Essa può essere modificata in qualsiasi momento, presentando una comunicazione scritta entro i primi quindici giorni del mese a valere per il mese successivo.

Nei giorni che precedono l'inserimento, i genitori saranno contattati dall'Ente gestore, per concordare con la coordinatrice dell'asilo nido le modalità di accoglienza e frequenza del bambino, con particolare riferimento alla necessità di un periodo di inserimento in cui è richiesta la compresenza con un familiare, il quale si impegna ad essere presente al nido, prima in sezione con il proprio figlio, poi, durante i "momenti distacco" all'interno della struttura, al fine di garantire un graduale e sereno ingresso al nido; comunicando inoltre i propri orari e luoghi di lavoro, indirizzi abituali e d'emergenza e relativi recapiti telefonici.

Il genitore potrà recedere dal nido comunicandolo per iscritto al Comune almeno 30 giorni prima del ritiro. In caso di mancato rispetto di tale termine, è tenuto a corrispondere la retta anche per il mese successivo alla data della



comunicazione. Il ritiro potrà comunque avvenire solamente al termine del mese. L'eventuale ritiro nel corso del mese comporterà comunque il pagamento della retta intera.

L'ufficio comunale competente, d'intesa con le coordinatrici o con i coordinatori del nido e i gruppi di lavoro, predispone il piano degli inserimenti, sulla base della capienza della struttura, del rapporto numerico bambini/educatori e dei posti disponibili a seguito delle dimissioni degli iscritti che frequenteranno la scuola d'infanzia, con l'obiettivo di garantire insieme la qualità del servizio ed il pieno utilizzo della struttura.

L'assegnazione dei posti al nido d'infanzia viene effettuata seguendo l'ordine di posizione in graduatoria, in base alla disponibilità di posti presso la struttura.

#### **Art. 7 – DIRITTO DI FREQUENZA DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI O DI SVANTAGGIO**

Hanno priorità di diritto all'ammissione i bambini diversamente abili o in situazione di svantaggio sociale nei limiti della capienza della struttura. Per favorirne la piena integrazione in accordo con la famiglia l'ente gestore del servizio provvede ad istituire per ciascun bambino un gruppo di lavoro con la presenza delle varie figure professionali che seguono il bambino stesso.

In presenza di bambini diversamente abili o comunque in situazioni di svantaggio deve essere prevista per ciascun bambino l'attuazione di un progetto educativo individualizzato diversamente abile, è consentita la permanenza del medesimo per un periodo massimo di un anno dall'acquisizione del diritto alla frequenza alla scuola dell'infanzia.

#### **Art. 8 - RETTE DI FREQUENZA**

La partecipazione economica delle famiglie al costo di gestione del servizio di nido d'infanzia è rappresentata da una retta mensile costituita da:

- una quota mensile;
- una quota giornaliera da corrispondersi sulla base delle presenze effettive.

La Giunta comunale definisce i criteri in base ai quali vengono determinate le quote di partecipazione delle famiglie per la fruizione del servizio, nonché i criteri per la concessione delle agevolazioni tariffarie.



La determinazione della retta di frequenza è effettuata sulla base dei principi espressi dalle norme provinciali in materia, in relazione ad elementi di valutazione e/o indicatori, che tengano conto delle condizioni familiari ed economico-patrimoniali degli utenti ed è inoltre differenziato a seconda dell'articolazione dell'orario.

La quota mensile è dovuta per tutto il periodo di iscrizione. La quota giornaliera dovrà essere corrisposta considerando le effettive giornate di presenza del bambino all'asilo nido.

Al momento dell'ammissione e successivamente, con periodicità annuale, l'Amministrazione determinerà la quota mensile che ogni utente deve corrispondere al Comune in relazione alla situazione socio-economica del nucleo familiare.

In caso di mancato rispetto dei termini fissati dal Comune per la presentazione della documentazione di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunale provvederà ad applicare nei confronti dell'utente la quota massima fino all'ultimo giorno del mese di avvenuta regolarizzazione della propria posizione.

La retta è pagata con le modalità e nei termini stabiliti dal Comune.

Il Comune, a tre mesi dalla scadenza infruttuosa del termine di pagamento considerato, rileva la decadenza dal posto al nido d'infanzia del bambino o della bambina e riscuote le rette comunque dovute.

### **Art. 9 – GRUPPO DI LAVORO**

L'Ente Gestore assicura che tutto il personale del nido (personale educativo, di cucina, ausiliario e il coordinamento interno e pedagogico) si costituisca in un gruppo di lavoro e condivida le linee pedagogico-educative del progetto traducendole, secondo le rispettive competenze, a programmare ed organizzare l'attività educativa.

Eventuale personale di supporto assunto in caso di frequenza di bambini diversamente abili sarà parte integrante del gruppo di lavoro.

Il personale ausiliario fa parte in modo attivo del gruppo di lavoro e dà il suo contributo per quanto riguarda il riordino, la pulizia degli spazi e la distribuzione dei pasti.



## **Art. 10 – STANDARD DI SERVIZIO**

Il rapporto tra educatori e bambini all'interno del nido fa riferimento alla normativa provinciale: un'educatrice ogni sei bambini con età inferiore a 18 mesi e un'educatrice ogni nove bambini con età superiore a 18 mesi). Le sostituzioni degli educatori dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento del rapporto previsto tra educatori e bambini presenti.

L'Ente Gestore dovrà garantire la presenza di un sufficiente numero di unità di personale durante tutto il periodo di apertura giornaliera dell'asilo nido adeguata al rapporto bambini, educatori di cui al punto precedente.

La funzione di coordinamento è affidata ad un educatore che presenta caratteristiche personali e professionali idonee per svolgere questa mansione.

Il coordinatore pedagogico è responsabile degli aspetti pedagogico educativi del servizio, si occupa del supporto e della supervisione delle attività educative, dei percorsi di approfondimento e della formazione del personale. Riveste un ruolo importante di supporto e di consulenza rivolto alle famiglie.

Il personale educativo in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa si occupa della programmazione e realizzazione delle attività e dei momenti di cura dei bambini, nonché di mantenere costanti rapporti con le famiglie dei bambini inseriti nel proprio gruppo sezione.

L'Ente Gestore garantisce la formazione e il costante aggiornamento del personale comprese le materie di igiene e sicurezza sul lavoro.

## **Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME**

Il regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

E' abrogato il "Regolamento di gestione dell'asilo nido" approvato con la deliberazione consiliare n. 13 di data 23 aprile 2002.



## INDICE

Art. 1 – ISTITUZIONE E FINALITÀ.....	2
Art. 2 – COLLEGAMENTO CON IL TERRITORIO.....	2
Art. 3 – GESTIONE DEL SERVIZIO.....	2
Art. 4 – FORME DI PARTECIPAZIONE DEI GENITORI.....	3
Art. 5 – VIGILANZA IGIENICO SANITARIA.....	3
Art. 6 – AMMISSIONE E FREQUENZA.....	3
Art. 7 – DIRITTO DI FREQUENZA DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI O DI SVANTAGGIO.....	4
Art. 8 - RETTE DI FREQUENZA.....	5
Art. 9 – GRUPPO DI LAVORO.....	5
Art. 10 – STANDARD DI SERVIZIO .....	6
Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME.....	6

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con  
deliberazione n. 34 di data 14 settembre 2011

IL SINDACO  
*f.to Sandro Abram*

IL SEGRETARIO  
*f.to Carlo Gius*